

Commercio su Area Pubblica



Descrizione:

L'art. 27 del D.Lgs. 114/98 definisce commercio sulle aree pubbliche "l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte". Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (attività subordinata al rilascio di autorizzazione cd di tipo "A") che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e a partecipare alle fiere in ambito nazionale;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (attività subordinata al rilascio di autorizzazione cd di tipo "B") che abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore e a partecipare alle fiere in ambito nazionale

Commercio al dettaglio su posteggio

L'Autorizzazione abilita il commercio al dettaglio anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia. In occasione di manifestazioni straordinarie il Comune può rilasciare Autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al Registro delle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, D.Lgs. 114/98 e nei limiti dei posteggi previsti eventualmente dallo stesso Comune. Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell'entrata in vigore della L.R. 10/00; tale norma si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.

Commercio al dettaglio in forma itinerante

L'Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.

L'Autorizzazione abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, D.Lgs. 114/98 e con l'osservanza di quanto disposto dal c.9

Commercio su Area Pubblica



dello stesso articolo.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi;

può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 m..

L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Subingresso

Il subingresso può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5, D.Lgs. 114/98, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare; il subingresso è subordinato ad Autorizzazione. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

Normativa di riferimento: _

Nazionale

D.Lgs. 31/03/98, n. 114. Riforma della disciplina relativa la settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Prerequisiti:

Il soggetto interessato alle suddette tipologie d'intervento è obbligato alla richiesta di Autorizzazione al Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.

Per autorizzazioni sia di tipo "A" che di tipo "B":

Requisiti morali di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98 (per esercitare sia nel settore alimentare che non alimentare);

Requisiti professionali di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98 (solo per esercitare nel settore alimentare).

I requisiti morali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal titolare, in caso di società da tutti i soci se trattasi di società in nome

Commercio su Area Pubblica



collettivo o di fatto, dai soci accomandatari per società in accomandita semplice.

I requisiti professionali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal titolare, in caso di società dal legale rappresentante o da un preposto.

Solo per autorizzazioni di tipo "B"

Residenza nel Comune di esercizio dell'attività (in caso di società di persone: sede legale nel Comune di esercizio dell'attività).

Enti coinvolti:

Comune – Ufficio commercio

Documenti da allegare alla domanda: -

L'interessato deve presentare domanda dichiarando:

- le proprie generalità
- - il settore merceologico ALIMENTARE o NON ALIMENTARE cui appartengono le sue merci
- - il possesso dei requisiti morali
- - il possesso dei requisiti professionali.